

Originale

COMUNE DI CASPOGGIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno **2020** addì **22** del mese di **Aprile** alle ore **17.00**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, si è riunito il Consiglio Comunale, presenti fisicamente, dotati di DPI e nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, i seguenti consiglieri:

Risultano:

		PRESENTE
BRUSEGHINI DANILO	- Sindaco	SI
PEGORARI OSCAR	- Consigliere	SI
NEGRINI VERONICA	- Consigliere	SI
BAGIOLO LIDIA	- Consigliere	SI
FABIANO PATRIZIO	- Consigliere	NO
NASO MARA	- Consigliere	SI
AGNELLI ANNA ELISA TULLIA	- Consigliere	SI
AMONINI MARCO	- Consigliere	SI
NEGRINI ARIF	- Consigliere	SI
MAZZUCCHI ERIK	- Consigliere	SI
DORIGATTI RAFFAELE	- Consigliere	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.SSA SARINA LA MARCA**, collegata dal suo domicilio in videoconferenza, modalità "GoToMeeting" in conformità ai criteri adottati con decreto del Sindaco in data 15-4-2020.

Il Sig. **BRUSEGHINI DANILO**, nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; tenuto conto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 758 che prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27/12/1977, n.984 sulla base dei

criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14/6/1993; ricadendo il Comune di Caspoggio in area montana i suddetti terreni agricoli sono esenti;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione

del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, ai sensi del comma 757, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale e verrà redatto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Ai sensi del comma 753, per gli immobili del gruppo catastale "D", la quota dello 0,76% continua ad essere riservata allo Stato;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020, tenuto conto delle aliquote tasi azzerate per l'anno 2019, sarà la seguente:

TIPO IMMOBILE	ALiquOTA IMU 2019	ALiquOTA TASI 2019	NUOVA IMU ANNO 2020
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9 A/1 - A/8 - A/9	0,4%	0,00%	0,5%
fabbricati rurali strumentali	0,00%	0,00%	0,00%
beni merce	esenti	0,00%	0,00%
terreni agricoli	0,00%	0,00%	0,00%
D/1 opifici	1,06%	0,00%	1,06%
D/2 alberghi e pensioni	0,76%	0,00%	0,76%
C/1 negozi, bar, ristoranti	0,86%	0,00%	0,86%
Aree edificabili	0,96%	0,00%	0,96%
Altri immobili non compresi nei precedenti	1,06%	0,00%	1,06%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Presenti e votanti N. 9

Con voti UNANIMI

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2020**;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9 A/1 - A/8 - A/9	0,5%
fabbricati rurali strumentali	0,00%
"beni merce"	0,00%
terreni agricoli	0,00%
D/1 opifici	1,06%
D/2 alberghi e pensioni	0,76%
C/1 negozi, bar, ristoranti	0,86%
Aree edificabili	0,96%
Altri immobili non compresi nei precedenti	1,06%

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 3**

Ufficio Proponente: **Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2020

Il Responsabile di Settore

Erica Pedrotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Brunella Parolini

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
BRUSEGHINI DANILO

Il Segretario
DOTT.SSA SARINA LA MARCA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/04/2020

Caspoggio, 28/04/2020

Il Segretario
DOTT.SSA SARINA LA MARCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno stesso dell'adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4^, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Caspoggio, 22/04/2020

Il Segretario
DOTT.SSA SARINA LA MARCA
